Economia corso-maremmana nel '400

Con sguardo più aperto e con motivazione più sostanziosa desidero riportare l'attenzione (v. Archivio storico di Corsica, 1931) sopra un gruppo di documenti che riguardano la vicenda singolare di una certa migrazione corsa nella Maremma di Siena (attualmente provincia di Grosseto) nella seconda metà del '400. Il fatto denunciato e raccontato da queste carte sarà meglio illuminato dall'esame di certe disposizioni statutarie, maremmane e senesi, della prima metà del '400: in particolare, dall'esame di articoli del Primo statuto della Dogana dei Paschi maremmani, del 1419, (Roma, 1965) e da quelli degli Statuti del Comune di Montepescali, del 1427 (Siena, 1938): tutti e due statuti, nel tempo, di nuovissima redazione e chiari interpreti di una generale realtà maremmana.

Il fatto, oggetto della nostra riflessione, è questo: dai documenti allegati agli Statuti del castello di Batignano (del 1373 ma con aggiunte sino al 1700, esistente in copia nella Biblioteca Comunale di Grosseto) risulta che fin dalla prima metà del '400 una parte della popolazione della Corsica era sbarcata sulle rive della Maremma Toscana e si era sparsa in molti paesi della pianura e della collina maremmana. Parte si era fermata e stanziata in questi paesi o castelli, divenendo proprietaria di case e di terre; parte non aveva trovato nel lavoro e nel possesso base di tranquillità: irrequieta, invece, e sempre variabile per altra continua immigrazione, viveva di furto e di rapina, come gente bandita.

Così, il gruppo dei documenti, di cui il primo è del 17 settembre 1475 e l'ultimo è del 31 maggio 1500, ci dà notizia di come una certa popolazione corsa riuscì ad incorporarsi nel diritto e nell'economia maremmana-senese e come un'altra parte della medesima folla, rimasta povera o nullatenente, continuò a vivere nell'illecito e nel delitto, perseguitata dalle minacce e dalla forza delle polizie locali e cittadine.

Quanti siano stati i corsi che, isolati o con famiglia, soli o con animali, in quel secolo dalla Corsica immigrarono in Maremma non si sa. Però, non devono essere stati pochi se ben 17 della quarantina dei paesi componenti la Maremma senese sono interessati a questa grave vicenda. Sono paesi dominanti la pianura, come Grosseto e Montepescali; situati sul mare, come Portercole e Talamone; lungo le rive dei fiumi principali, come Campagnatico e Ischia sull'Ombrone o Roccalbegna alle sorgenti dell'Albinia, o collocati sulla vetta di colline alte, vicine o non molto lontane dal mare, come Montorgiali, Pereta, Montiano, Giuncarico, Manciano, Montemerano, Magliano, Capalbio. Tutti paesi che per ricchezza di boschi ghiandivi o resinosi; per amplissima possibilità di seminagione; per ottima esposizione favorevole alla vite e all'olivo; per offerta di spazio libero al lavoro, al possesso e al traffico promettevano scelta e comodità di stanziamento e di vita.

L'immigrazione corsa, quindi, interessò una buona metà dell'attuale provincia di Grosseto: e non la parte peggiore, dal punto di vista di una economia potenzialmente aperta ad ogni sviluppo di nuova iniziativa agricola e pastorale.

La parte montana della provincia di Grosseto, cioè, la zona del Monte Amiata che guarda il tramonto del sole, fornita di selve di faggio e di castagno, di oliveti e di vigneti propri, di acqua sorgiva e irrigante copiosissima, folta di popolazione, raccolta in castelli ben cinti di mura, viveva nella sua distinta autonomia economica e spirituale. Ma tutta la parte collinare e pianeggiante che digradava dai 600 metri di altezza alla riva del mare, soffriva di sovrabbondanza di terra da coltivare e mantenere, rispetto alla straordinaria scarsezza di popolazione sia perché aveva pochissima acqua potabile sia perché doveva sempre vivere nell'incubo della recrudescenza e dell'infierimento malarico per le molte acque palustri: basse, stagnanti, marce e contagiose.

* * *

Però, su questa realtà variabile si appunta una osservazione capitale: cioè, nel principio del secolo XV non sembra che la malaria sia in una fase, diciamo così, di eruzione vulcanica. Paesi come Montepescali, viventi nel cuore malato della Maremma, hanno ancora i loro 1200 abitanti, che soltanto molto più tardi si ridurranno ad appena « 200 poveri e miserabili, rozzi e inculti », quan-

do lo Ximenes, matematico e fisico, nel 1769, dei mali della Maremma disegnava questa diagnosi: (Statuti di Montepescali, op. cit., n. XIX) « Il vizio fondamentale procede sicuramente dallo stagnamento e putrefazione delle acque, dal pessimo regolamento dei fiumi e canali maestri della bassa campagna, dalla non espurgazione dei laghi, paduline, scoli maestri e macchie impadulite.

La trascuratezza è tale che al tempo di primavera molti terreni si trovano ancora inondati dalle acque invernali; gli scoli maestri si trovano interrati nelle loro foci o ripieni nei loro alvei o totalmente assediati dalle masse di erbe palustri che o negano ogni discarico o lo somministrano stentatissimamente alle acque piovane dei terreni maremmani; nei terreni boscosi e macchiosi si sono stagnate le acque perché la macchia bassa è talmente cresciuta che serra ai venti ogni passaggio. I pascoli battuti indifferentemente dal bestiame grosso e poi da quello minuto si riducono in condizioni deplorevoli; lo sfrenato calpestio delle bufale, delle cavalle, delle vacche vaganti con ogni licenza va sempre riempiendo gli alvei dei canali appianandoli al pari della campagna: l'orme del bestiame impresse nei tempi di pioggia e di umidità ne opprimono e conculcano talmente l'erba già nata che impediscono il nascimento ancora della nuova. Infine, uno svantaggio dell'agricoltura maremmana è che essa si riduce alla sola coltivazione dei grani senza potervi mescolare la cultura dei mori, degli uliveti, delle vigne, dei granturchi ».

« Queste le principalissime cause naturali della malsanità e desolazione maremmana ».

Per contro, tutt'altro quadro da questo settecentesco apparisce quello di una località tipica della maremma, tra poggi selvosi, colline piantate e pianura seminata. Nello Statuto di Montepescali del 1429 si riflette la tranquillità, pur molto trepida, di un vero e proprio governo agricolo, preoccupato di mantenere la sicurezza e la continuità della bonifica terriera necessaria all'agricoltura, fatta, proprio, di seminagione, di piantagione e di uso razionale del bosco per il bestiame, come lo Ximenes avrebbe desiderato.

Si devono rivedere vie, ponti e fonti due volte l'anno, di maggio e di agosto; d'agosto e di settembre è fatto obbligo ai possessori di « rimunire, mondare e acconciare » le fosse scavate per sanificare i campi seminati; proibito fare steccaia o rattenuta d'acqua nel fiume Bruna e derivare acqua dalla fossa maggiore del piano, se non per necessità di mulino; prescritto acconciare la fossa maestra, secondo la volontà dei Viari, ai possessori del terreno, per quanto essa attraversa o rasenta il possesso; se un vicino vuol fare la fossa a confine con un altro, non solo lo può ma il confinante, anche contro la propria volontà, è obbligato a pagare metà della spesa.

Sono 13 le fosse che hanno nome pubblico e che, confluendo nella fossa maggiore del piano, presuppongono tutta una rete di fossatelli e canalette per lo scolo delle acque. E' difficile trovare espressioni così precise e vive come quelle che sono nello statuto di Montepescali nel prescrivere la pulizia di una fossa: « La fossa si deve votare, sgomberare et mondare, sì che bene stia ».

Votare è restituire alla fossa il suo pieno volume; sgomberare è portar via la robaccia: sassi, terra, pattume che erano nella fossa e che, se lasciati sul ciglio della fossa stessa, potrebbero ricaderci; mondare è ben ripulire, esattamente e simmetricamente, i fianchi e il fondo; è sterpare la macchia dalle rive sì che, alla fine, al colpo d'occhio dei lavoranti e del Viario sorvegliante e tecnico preposto, si riconosca che il lavoro sta bene o come altrove dice lo statuto, sta bene in punto, e l'acqua liberamente abbia il suo corso et esca.

E come è obbligo di « approdare » certe Bandite preziose da parte di *tutta* la Comunità agli ordini dei Priori perché il fuoco, alle volte, non le danneggi d'estate così tutta la Comunità è obbligata, agli ordini dei medesimi Priori, a mettere fuoco, d'agosto, nei luoghi selvosi e selvatichi perché la macchia non avanzi né s'infoltisca tanto da « serrare ai venti ogni passaggio ».

E' proibito, nel tempo estivo, far bere i porci e i bufali nella fossa maestra e farli passare per i campi; anzi, è proibito lasciarli andare per il piano dal 1° maggio al 15 agosto perché devono stare dentro certi confini, segnati dai Priori e dal Consiglio minore; proibito far pascere le bestie in determinate zone; proibite certe altre zone ai bufali, dal 1° maggio ad ottobre, per non recar danno alle fosse. E' obbligo, infine, piantare olivi, innestare alberi, per iniziativa e dovere dei Priori, nei mesi di febbraio e di marzo; seminare una data misura di terreno, fare l'orto, piantare la vigna.

Sui poggi boscosi difendersi dall'inselvatichimento e dalla

bestia feroce; sulla collina solatia coltivare alberi domestici; mantenere sano il piano anche per garantirsi una buona salute; difendere le faticose opere di mantenimento ed assicurarsi il pane, la carne, il bestiame e ogni altro alimento di vita sono affidati, come uno dei doveri capitali, al più alto ufficio del Comune (Stat. di Montepescali, op. cit. pp. XIX-XXI).

Come si vede, se nelle parole del settecentesco Ximenes è denunciato tutto il malo stato della Maremma, nel quattrocentesco statuto è rappresentato tutto il buono stato della Maremma, quando, ricordiamo, 1200 erano gli abitanti del piccolo paese e non 200 come nel secolo XVIII.

* * *

Così già scrissi nel presentare al lettore gli Statuti di Montepescali e non ho motivo di cambiare, anche se mi azzardo a ripetere che nel secolo XV anche le condizioni malariche della Maremma dovettero essere in una fase di tregua: certo, molto meno gravi di quelle esecrate del tempo dantesco, quando anche ufficiali del paese di Paganico, particolarmente battuto dall'« aere pessimo », domandavano all'amministrazione, per il servizio, cavalli di eccezionale prezzo e robustezza perché la malaria ammazzava anche le bestie; e anche molto meno gravi di quelle del primo settecento quando su 10 pulledrini nati alla macchia ne morivano 7 o perché accecati dai bronconi o perché dissanguati dalle mignatte, ammassate nelle acque di padule (v. I. Imberciadori, Campagna toscana nel '700, Firenze, 1953, cap. sulla Maremma).

Detto questo, bisogna però riconoscere esplicitamente che la Maremma, per sua natura, anche quando stava relativamente bene aveva sempre paura di star male peggiorando e che proprio al principio del '400 avvenimenti di guerra e pesantissimi gravami fiscali parevano spingere la Maremma verso un tempo di desolazione, temperabile soltanto dalla possibilità che gli abitanti non se ne andassero e che, anzi, altre persone forestiere venissero ad abitare in pace, in casa e nel campo. Che se le pagine statutarie ci dicono come poteva essere regolata la vita economica maremmana, il documento che trascrivo per intero, tanto è sintomatico, sostanzioso e bello, ci informa che la Maremma stava attraversando proprio uno de suoi momenti critici più paurosi, forieri del peggio:

« Dinanzi a voi, Magnifici e Potenti Signori et padri nostri,

Priori, governatori del Comune e Capitano di popolo e Gonfaloniere di Giustizia de la città di Siena, esponsi, con ogni debita riverentia et subiectione, per parte de minimi figliuoli et servidori vostri, Comune et uomini di Montepescali del contado vostro, che con ciò sia cosa che per li tempi passati de le guerre tra 'l Comune di Firenze et voi, sieno stati diserti et disfacti da le genti nemiche et presi et morti molti huomini di nostro Comune et guaste et tagliate vigne et grani et tolto la maggiore parte del bestiame, noi siamo a tanto condocti che non v'è persona che si possa aiutare di niente; et siamo indevitati de l'avere et de la persona per modo che non vediamo ch'a tempi de nostri figliuoli ne potiamo uscire, et per le molte gravezze avute da vostri antecessori, alcuna rendita che tornava al nostro Comune, come quella de nostri paschi, al comandamento di certi cittadini, eletti per li consegli vostri, c è convenuto obbligare et impegnare a certi pisani, e quagli l'hanno anchora a tenere et fructare per tempo di VIII anni utili a venire prima che tornino a noi; et per cagione di tali paschi, per infino al dì d'oggi, siamo stati molto gravati di tasse e tassagioni, in tanto che a noi non è stato possibile el potervi rispondere, come dovuta cosa era; et per questo molti si sono partiti et tutto di si partono per non essere molestati di datii et de l'altre gravezze; et pertanto si sappia a la magnificentia vostra che per l'amore di dio degniate provedere che quella vostra povera terra non sia disolata et non s'abandoni, che le facciate tale immunità che gli uomini vi possano stare et quelli che si sono partiti ritornino a guardare et salvare quella vostra terra; et perché voi siate meglio informati de nostri bisogni, e quagli al presente più ci stringono, lassando stare e molti debiti di singulari persone et circa quattrocento libre che doviamo pagare a l'opra di sancta Maria per li palî passati et CCL libre a la vostra dogana del sale, noi aviamo, in fra gli altri debiti, a dare et pagare nel vostro Comune, di tasse et tassagioni passate, le quagli, per somma povertà et miseria, non aviamo potuto pagare, libre duomilacento di denari, e quagli denari adimandiamo di gratia, per l'amore di dio, degnate lasciarceli et levarli via però che non aremo niuno modo a pagarli, in tutto o vero in parte. En ancho aviamo di presente bisogno di raconciare el muro in tre parti del muro castellano,, da settanta canne di muro in tutto et più, et, per la povertà nostra, non aviamo potuto rifarlo per tutta questa guerra; ancho

c'è convenuto raciabatarlo con spine et tavole, el quagli al presente sono guaste et fracide et conviensi senza fallo aconciare; et che per l'avenire provediate di farci alchuna franchigia per quello tempo et termine che piace et pare a la magnificentia vostra; et questo facendo, sarà cagione che gli uomini che vi sono, ristaranno et pigliaranno qualche avio, et gli altri, che si sono partiti et andati stentando per lo Patrimonio et per gli altri parti circustanti, torneranno a la patria loro et fare ciò che per la signoria vostra lo sarà comandato, con ciò sia cosa che niuno altro modo né altra regola aviamo. Idio vi conservi in buono et pacifico stato come desiderate. Amen (Archivio di Stato - Siena, Consiglio generale, vol. 201nc. 116, 30 luglio 1404).

Come si è visto, questa « supplica » che ha la concretezza sintetica di una relazione motivata e la commozione di una preghiera rivolta agli uomini « per amor di dio », batte l'accento sopra il fatto che il paese diminuisce di popolazione: questo, il pericolo massimo da cui potevano scaturire, come da una sorgente capitale, conseguenze di rovina con estrema difficoltà reparabile, di cui la memoria, anche personale e orale, doveva conservare incarnito e impaurito ricordo.

* * *

D'altra parte, la scarsissima densità di popolazione maremmana, male cronico, si accompagnava, quasi a rispondente possibilità di cura contenitrice, con l'offerta ad immigrare in una terra senza limiti di ottime e varie potenziali capacità economiche, sia pure con gravi e straordinarie difficoltà di pratica efficacia: e per ragioni climatiche (la Maremma ha una irregolare precipitazione di poco più di 500 mm. annui) e, naturalmente, per ragioni sanitarie. Queste, le più gravi ma proprio risolvibili per virtù di lavoro: cioè, di persone residenti stabilmente e sufficienti alla fatica e alla pazienza.

Che di terra a piena disposizione ce ne fosse nel '400 in assoluta abbondanza e libertà ce lo suggerisce anche il fatto che, nel tempo, la maggior parte della superficie boschiva, seminativa e disposta alla piantagione non era ancora di grandi e grandissimi proprietari privati, come accadrà a partire dalla seconda metà del '500, ma era di piccoli e medi proprietari nelle parti vignate e olivate o, nelle immense superfici boscate pascolative e seminative, era proprietà dei singoli Comuni o di singoli enti chiesastici, ospedalieri, di varia beneficenza. Quindi, pro-

blema primo, dominante, diciamo pure, la politica e la legislazione pubblica sia dei Comuni sia degli Enti sia anche della Città sovrana rimaneva quello di saper attirare gente a lavorare nella libera terra di Maremma: terra comunale.

* * *

Le attrattive si concretavano in facilitazioni, in doni, in franchigie e immunità. Riguardavano persone, animali, cose; in modo periodico e in modo permanente, in varia e diversa formulazione.

La più breve, ma non per questo meno utile, immunità personale consisteva nell'assicurare non solo gli abitanti legali di un Comune ma anche ad ogni e qualsiasi persona forestiera che essa non sarebbe stata « personalmente presa », cioè arrestata per debiti verso altre persone, durante quattro periodi dell'anno religioso, pari a 8 giorni ciascuno: per Natale, per Pasqua e per la festa dei due santi protettori del paese.

Più significativa ancora, sia pure più tardi, l'assicurazione statutaria che ogni incarcerato per debiti sarebbe stato liberato e lasciato trafficare durante i molti giorni di mercato, celebrato nelle date delle maggiori festività religiose (v. I. Imberciadori, Spedale scuola e chiesa nei secc. XVI-XVII, in « Economia e storia » Roma, 1962).

Permanente era la promessa che a chi avesse voluto venire ad abitare per sempre in un dato paese sarebbe stata concessa da parte del Comune sia l'esenzione per 5 anni da ogni peso di servizio o tributo pubblico sia la superficie necessaria per costruire casa, seminare l'orto e piantare la vigna e, da parte di ogni singolo uomo già abitante, un'opera gratuita per gettare, appunto, nella casa, nell'orto, nella vigna e nel frutteto le fondamenta di una famiglia che s'impegnasse a tenere « continuo il fuoco acceso » nel paese accogliente (v. I. Imberciadori, *Vite e vigna nell'Alto Medio Evo*, in Rivista di storia dell'agricoltura, marzo 1966).

Ecco le parti essenziali della concessione statutaria: (capp. 13 e 14 della Quarta Distinzione, pp. 155-56 degli Stat. di M. P., op. cit.).

Cap. 13 — Di concedere franchigia a chi diventasse nuovo castellano di Montepescali.

A tutti quelli che di nuovo venissero a habitare a Montepe-

scali et domandassero volere perpetuo co le familglie loro (avendole et se son l'avessero co la persona loro) stare et habitare in Montepescali sia data et conceduta immunità et franchigia per tempo di cinque anni, nel quale tempo non sieno tenuti né obligati a pagare dazii, preste, né altro peso portare reale né personale, salvo che de le guardie di dì et di nocte, et di tutte quelle cose che tutta la comunità v'abbia a concorrare, et, dando le ricolte di stare et habitare perpetui, abbiano luogo nel castello ove possano fare l'habitatione loro et terra ove possano piantare la vigna...

Cap. 14 — Che per li nuovi castellani si faccia casa et piantisi la vigna.

Qualunque di nuovo verrà castellano di Montepescali et saralli dal commune stata assegnata piazza o casalino per fare casa et terra per ponere vigna, sia tenuto et debba infra l'anno essa casa avere fatta e la vigna piantata, o veramente fra 'l tempo che dal consilglio li sarà assegnato... o se dal consilglio non li fusse prolungato el termine, come sarà di piacere... et facta aranno la casa et piantata la vigna, al commune sia tenuto a disbrigarla da qualunque persona li molestasse et se li fussi convincta, dal commune sia satisfatto d'ogni suo dampno, spese et interesse.

Cap. 37, p. 165 — Che chi fa casa di nuovo o pone vigna abbia una opera per huomo.

Per riempire el castello di Montepescali di case et per stare in abundantia di vino, ciascuno huomo maggiore di vinti anni sia tenuto aiutare co la persona sua o mectere lo scambio senza alcuno premio, uno dì, a qualunque farà casa di nuovo et similmente a qualunque porrà vigna...

A queste concessioni e promesse, diciamo, di carattere e valore familiare, si deve aggiungere un'altra disposizione di legge la quale si riprometteva di difendere l'operaio lavoratore dall'arbitrio padronale, quando egli avesse stipulato un accordo di prezzo e di tempo per compiere un dato « servigio » richiesto.

In tutti questi casi, l'eventuale vertenza per fuga o per licenziamento doveva trovare il suo perno stabile sulla *legittimità* della causa: sulla causa, cioè, che fosse stata riconosciuta giusta, per regolare giudizio e sentenza, sia dal Vicario, cioè da un giurisperito, capo dell'ufficio giudiziario e rappresentante della città sovrana sia dai Priori, collegio eletto dal popolo e governante l'ordinaria amministrazione del Comune, che portava nella legalità del giudizio l'elemento dell'equità derivante da conoscenza diretta e personale di luoghi e persone: Vicario e Priori, che avrebbero dovuto decidere dopo regolare processo o, come dice lo Statuto, con parole che danno anima ad una procedura, « dopo avere bene et sottilmente udite et intese le ragioni d'ognuna de le parti » (Stat. di M. P., op. cit. Seconda Distinzione, p. 70).

Cap. 59 — Che il fante non si parta dal signore né il signore cacci el fante senza ragione.

Quanque si porrà per fante ad alcuno servigio fare, con determinato prezzo e tempo, debba finire et observare la promessa per quello tempo, salario et modo si saranno convenuti, et se'l fante si partisse dal signore suo, senza legiptima scusa, et col suo signore non vorrà più stare, niente del tempo finito debba avere né possa domandare né per lo vicario se ne debba tenere ragione. ma se legiptima ragione el tenesse, el signore el debba licenziare et pagarlo per tutto el tempo come arà servito. similmente se 'l fante vorrà cacciare senza evidente cagione, nol possa cacciare et se 'l cacciasse, per tutto el tempo de la sua condocta el debba pagare, et così el vicario sia tenuto dal suo signore farlo pagare, ma se con evidente et giusta causa el signore non vorrà tenere, possalo cacciare da sé pagandolo per rata di tempo come arà servito né per lo vicario possa essere costrecto al detto fante più dare che abbia servito, et se contentione fusse de le legiptime cagioni, da qualunque de le parti venisse, a dichiaratione del vicario et de priori se ne debba stare, prima per loro bene et sottilmente udite et intese le ragioni d'ognuna de le parti.

* * *

Aggiungiamo che per un qualsiasi forestiero che fosse divenuto terriere stabile di un Comune, valeva lo spirito di richiamo e di facilitazione che animava anche la politica generale della città sovrana nei riguardi del contado e, in particolare, della Maremma.

Così, in modo particolare, al nuovo « contadino » di Siena spettava il diritto di transito e di lavoro personale e con bestie, libero e franco, in ogni parte del territorio statuale. Questo, infatti, dispone l'art. 17 del « Primo statuto della dogana dei paschi maremmami, 1419, da me pubblicato, Roma, 1965).

« ... volendo e detti savi (statutari) provvedere che abondanza et fertilità sia nel contado et che venga voglia di fare massaritia a ogni persona, providero et ordinaro che sia licito a ogni cittadino et contadino che volesse fare lavoriera in (alcuna) parte del nostro contado potere conducere et menare buoi et bufali domati per lavorare in ogni parte del contado di Siena, senza pagare alcun pedaggio ».

Infine, e per quanto riguardava gli interessi di una particolare e importantissima categoria di persone, come era quella dei molti *pastori*, il cui guadagno condizionava lo straordinario profitto della città sovrana, signora della Dogana dei Pascoli maremmani, il Comune di Siena, già nel 1419, si era obbligato a queste garanzie economiche, finanziarie e personali in favore dei pastori forestieri:

- 1) fornire un buon pascolo, fresco, e ben guardato;
- 2) abbonare per ogni masserizia o famiglia di fidati il pagamento dell'erbatico per tre cavalli da soma domati;
- 3) permettere che ogni membro della vergheria o comunità di fidati possa tenere l'esercizio di una taverna per la vendita degli alimenti primi, pane vino carne, senza pagamento di cabella, acquistabili, eccetto il vino, da ogni luogo del contado e senza pagamento di cabella. Tutti i fidati, vergai e pastori, avrebbero potuto acquistare individualmente e direttamente, sia in città sia in contado, pane, vino, carne, cacio, ogni necessità, in genere, per vestirsi e governare le bestie, senza pagamento di cabella;
- 4) permettere che il pastore forestiero, pagato l'erbatico, possa non solo ritirare tutte le bestie con gli allievi attraverso qualsiasi luogo e via ma anche portare con sé la lana, le pelli, il formaggio e ogni altro bene proprio, senza pagamento di gabella.

Con queste provvidenze economico-finanziarie Siena mira a facilitare la vita dei pastori. Rassicurati i rifornimenti necessari per sé e per le bestie; godendo del risparmio di prezzo sui generi di prima necessità; esercendo, in modo continuo, anche il piccolo commercio, i pastori sentono molto alleggerito il disagio tra la vita di casa e quella nelle lontane praterie maremmane.

Per di più, per l'agevolazione dell'art. 21 che non carica i grossi prodotti pastorali di un'imposta di uscita e, quindi, non ne altera il prezzo di produzione, i pastori possono ritornare alle loro terre di origine col guadagno intatto e con il capitale non compromesso, per il commercio, da gravami fiscali d'alcun genere, per quanto riguarda l'amministrazione senese (v. *Il primo statuto delle dogane dei paschi maremmani*, 1419, articolo 17 e 21).

Infine, non può essere dimenticato o non abbastanza valutato il fatto di una iniziativa finanziaria da parte del Consiglio Generale del Comune di Siena, che, se ebbe pratico ed efficace sviluppo a partire dalla seconda metà del '500 quando anche Siena poté comporsi nell'ordine direttivo del nuovo stato mediceo regionale, pur dovette accendere luce e propositi di nuova vita economica: alludo al germinale inizio della banca del Monte dei Paschi di Siena col primo nome di: Monte di Pietà, il 27 febbraio del 1472.

Non era più, rileva il Melis, organismo raccogliente capitali privati per privata attività mercantile o di cambio, come era avvenuto nel pieno medio evo; né si trattava del Monte di Pietà, di ispirazione francescana, che avesse funzione di raccogliere e amministrare denari elargiti dalla pubblica carità per il gratuito imprestito ai poveri ma si trattava, invece, di un nuovo tipo di *Istituto Comunale, pubblico*, che disponesse di denaro depositatovi da altri istituti cittadini, come Spedali e Opere Pie, contro interesse adeguato, e si rivalesse su coloro che fossero ricorsi al prestito.

Non è senza significato, direi, di ispirazione finanziaria e bancaria, con criterio del tutto nuovo, anche l'altro fatto che il Monte di Pietà, di carattere e funzione nuova, avesse fin d'allora sede nel castellare della mercantile famiglia dei Salimbeni, anche attualmente sede del Monte dei Paschi, dove erano già stati collocati gli uffici della Dogana del Sale e della Dogana dei Paschi, dopo l'esilio dei proprietari e la confisca dei beni (*Cenni storici* sul Monte dei Paschi di Siena, F. Melis, in Archivi storici delle aziende di credito, Roma, 1956).

Nella medesima cassa confluivano i 15.000 fiorini d'oro l'anno, derivanti dal pagamento delle fida dei bestiami in Maremma e che, quasi offerta di base finanziaria per una grande istituzione bancaria, stavano lì a rappresentare la rendita più importante e sicura dello stato senese: « quella, dice infatti lo statuto, all'art. 1, che gitta quasi magior frutto et utilità alla Comunità et singulari persone della città et contado di Siena ».

* * *

Ora, di fronte e vicina alla costa di questa Maremma stava l'isola di Corsica. E sono utili, adesso, alcune osservazioni brevi di carattere geografico, storico-economico-sociale per mettere sotto luce l'atteggiamento della popolazione corsa verso la Maremma.

La Corsica, per ampiezza di superficie, pari a 8.722 kmq, la quarta isola del Mediterraneo, dopo la Sicilia, la Sardegna e Cipro, ha un rilievo e un ammassamento montagnoso dominante e straordinario. Non poche cime superano i 2.500 metri: il monte Cinto arriva a 2.710 metri sul livello del mare.

Le sue coste, che si sviluppano per circa 1200 km., o sono articolate ma aperte alla violenza dei venti marini o sono riparate ma uniformi e malsane.

Il clima è fortemente siccitoso, irregolare e ventoso.

La popolazione, anche nel tempo storico, non è mai stata numerosa ma, pur tuttavia, è sempre stata troppo numerosa rispetto alle possibilità e capacità delle risorse economiche: pastorali, agricole, boschive.

Ricordiamo che questa « infelicità » geografica è, per di più, l'infelicità tipica dell'isola: cioè, di quella terra che, come isola e come montagna, deve lasciare che i suoi abitanti sciamino per vivere.

Come scrive il Braudel (v. Civiltà e imperi nell'età di Filippo II, Torino, 1953) « il modo più comune che le isole hanno per mescolarsi nel mondo è ancora quello di organizzare le proprie emigrazioni. Tutte le isole sono esportatrici di uomini, e la Corsica è l'isola degli emigrati per eccellenza ». « Essa sciama in tutte le direzioni, per terra e per mare » op. cit., p. 170.

Questo, il motivo principale che imposta e spinge la Corsica verso l'emigrazione. Ma nel sec. XV, c'è anche uno specifico motivo umano, politico, che urge e spinge verso la medesima uscita.

Non solo il mare assedia l'isola nella vicenda continua di guerra tra gli stati mediterranei e la pirateria corsara ma anche la terra non vive in pace. I genovesi tengono i luoghi fortificati ma gli Aragonesi occupano la parte meridionale e provocano continuamente contro i Genovesi e i loro seguaci ribellioni, uccisioni, furti e rappresaglie. Genova reagisce e, tramite la potente famiglia dei Fregoso e poi la potente corporazione del Banco di San Giorgio, mettendosi in difficile guerra contro gli Spagnoli, porta la formale pacificazione nell'isola, dopo mezzo secolo di lotta, proprio nella seconda metà del '400: precisamente nel 1511.

Ora, in questa vicenda sanguinosa, devastatrice di ogni esistenza e possibilità di opere di pace, la popolazione corsa si divise: in parte, si rifugiò, pastora e cacciatrice, sempre più in alto nel monte inaccessibile; in parte, si dette alla guerra mercenaria, in terra e in mare; in parte, riuscì ad emigrare, in cerca di lavoro o di avventura: per esempio, nella Maremma senese, dove il Corso divenne agricoltore, pastore, trafficante o bandito. La Corsica non è, come la Sardegna, troppo avanzata nel mare, troppo perduta, direbbe il Braudel (op. cit. p. 159) nel mare, lontana dai contatti fecondi con altre terre.

La città di Bastia, per esempio, fondata dai Genovesi proprio nel 1380, domina quel mare toscano nel quale isole, isolette e scogli si offrono verso la terra ferma o come ponti nella distanza o come rifugi nel normale e continuo movimento di cabotaggio. Per di più, se le coste occidentali sono meglio articolate e più favorevoli, in sé, alla navigazione in mare aperto, le coste orientali, che da poche decine di miglia guardano la Toscana, sono, è vero, uniformi, basse e costellate di piccoli stagni ma sono anche più riparate, più vicine alla terra del continente. Quindi, la navigazione, per la maggior parte, nel tempo continuò a svolgersi lungo le coste orientali dell'isola e tra le isole minori e numerose dell'arcipelago toscano, con numerosi approdi possibili e facili anche lungo il litorale della Maremma.

* * *

Ecco, dunque, come conformazione di natura e contingente vicenda umana spingevano sulle rive orientali del mare, del suo mare, una parte della popolazione corsa: piccolo mondo inquieto e sempre affamato (Braudel, op. cit., p. 162) cui si offriva, per grave bisogno ed interesse, una terra, come la Maremma, dotata di approdi marini, di mare pescoso e, per di più, ricca di pianure e di colline capaci di dare non solo olio e vino e castagne e legna, come nella terra patria, ma anche molto

grano, molto legname, molti animali da lavoro e da latte, molta varietà di commercio.

Ed era una terra di facile e tremenda malattia, questo è vero; ma era anche terra sulla quale, come si è visto, le cure pubbliche, comunali e statali, i favori e i riguardi privati avevano riversato e riversavano leggi e disposizioni di beneficio e di privilegio per renderla efficacemente attraente dinanzi allo sguardo di persone che, costrette da una rigorosa, penitente civiltà agraria, non aspiravano che a godere, pur nel rischio, quei beni: emigrando.

Così, se è vero, come dice il Toymbee, che una delle leggi universali alle quali è sottoposta ogni civiltà è « la provocazione esercitata dalla difficoltà dell'ambiente », Corsica e Maremma, due terre, in modo diverso, tutte e due ugualmente viventi malamente nelle più elementari difficoltà di vita, erano disposte a costituire un rapporto stretto di vita e a comporsi nella integrazione di due società ad economia complementare: da una parte, la terra a tutto disposta; dall'altra, la presenza umana e il lavoro.

Ora, questo rapporto tra Corsica e Maremma avvenne: fu breve, avventuroso ma lasciò testimonianza.

Non si trattò del fenomeno annuale di immigrazione montanara durante la stagione della semina e della raccolta dei cereali né fu, almeno con ripetizione normale, fenomeno di transumanza marina di pecore e pastori ma fu vera e propria emigrazione di una certa folla popolare che, in buona parte, riuscì a stanziarsi in Maremma, a lavorare nella propria casa e nei propri campi, a vendere e comperare e, in parte, ci rimase a vivere in quella che noi siamo soliti chiamare « malavita »: e furono, comunque, Corsi che, confusi con gli altri stanziali ed immigrati, vissero, poi, nel dramma e nella tragedia della Maremma malata: micidiale pel corpo, mortificatrice per lo spirito.

Così, siamo giunti a spiegare il significato e la vicenda dei documenti speciali che riguardano la vita dei Corsi in Maremma dal 1475 al 1500.

La prima sorprendente informazione è quella che la popolazione corsa si è già stanziata in 17 paesi della Maremma e che, « desiderosa di vivere pacificamente », è costretta, invece, a fare due constatazioni e, quindi, a prendere una collettiva e ardita decisione: che, cioè, un'altra parte della popolazione corsa vive « in grande disonestà e mancamenti », con grave danno e scorno privato e pubblico, e che l'autorità sovrana è inerte e impotente a rimettere ordine nella vita pubblica. Quindi, la sana popolazione corsa, abitante e « ammassanziata » nel contado, richiede per sé alla città sovrana la responsabilità di « castigare li corsi li quali facessero o fare volessero alcun mancamento e disonestà nel nostro contado », e, per di più, si offre di « ogni danno pagare » fatto dai Corsi disonesti, alla sola condizione di essere aiutata « da qualche persona che aitasse a fare tale esecuzione ».

E il governo di Siena accetta l'offerta e concede una guardia a cavallo composta di ... 6 persone (per 17 paesi!) per il tempo massimo di ... 6 mesi, a queste condizioni: 1) che ogni quindici giorni i Corsi «buoni» emendino i danni dei Corsi «cattivi»; 2) che i Corsi buoni perseguitino « con ogni diligenza » i Corsi cattivi che avessero ucciso o derubato altrui, sino a catturarli vivi o morti, sotto pena di 100 fiorini; 3) che la responsabilità collettiva offerta dai Corsi buoni non sia soltanto limitata a danni e delitti compiuti nella circoscrizione del proprio Comune ma che si estenda anche a Comuni vicini, nel caso che la comunità prima responsabile non abbia capacità personale o finanziaria di corrispondere agli obblighi ... 4) che le comunità pacifiche si prendano la responsabilità anche di bloccare per 6 mesi l'immigrazione corsa, non accettando e respingendo ...

Questo, il contenuto della « provvisione contro delli Corsi » del 1475.

Ci siamo fermati su questo primo documento sia per cogliere il dato di fatto che una popolazione corsa già nel 1475 si è stanziata ed accasata in tanta parte della Maremma sia per cogliere e rilevare l'insipienza e l'impotenza della città dominante: nella sproporzione e nelle illiceità della responsabilità indiscriminatamente collettiva e nella assoluta insufficienza dei mezzi necessari a raggiungere lo scopo.

Era cosa assurda che una semplice comunità, minacciata di multa, avesse dovuto fare quello che lo stato non si sentiva capace di compiere.

Di fatti, dopo 14 anni, questa è la situazione ambientale: i Corsi cattivi continuano a fare nelle maremme « grandi et inestimabili danni, furti e rubberie », e sono riusciti a sopraffare i Corsi buoni se è vero che « molte volte (questi) prestano favore segretamente ai delinquenti ».

Il « rimedio » escogitato dal governo senese consiste nella conferma della responsabilità collettiva dei Corsi che abitino in quella certa comunità, teatro della malavita: unica condizione temperante è quella che tre testimoni di fama rendano testimonianza sulla responsabilità corsa del danno.

« Mezzo di esecuzione » efficace è ritenuto quello di concedere una percentuale del 10% sulla multa in favore degli ufficiali incaricati di fare osservare il comando contro i Corsi abitanti del luogo: « quelli che (l'ufficiale) potrà avere... » aggiunge la « provvisione » con un minimo di pudore e dubbio.

Il che vuol dire che dinanzi al danno e al rischio in beni e persone, i Corsi buoni cercan di fuggire e che, invece, sul posto rimangono i Corsi cattivi, più liberi nelle aggressioni e nei furti...

Otto mesi dopo questa constatazione, i Magnifici Offiziali di Balia della Magnifica Città di Siena emettono una « legge » con la quale si crede di portar rimedio ai mali con atto energico di repressione e di prevenzione: si intima, cioè, che tutti i Corsi immigrati dall'anno precedente escano dai confini dello stato di Siena; che nessuno offra o conceda casa ad alcun nuovo corso e che i Corsi nullatenenti, nuovamente immigrati, non trovino lavoro da nessuno e in nessun luogo; che la responsabilità del risarcimento di danni dovuto dai Corsi abitanti in una certa comunità, oggetto del danno, si estenda a tutta la « nazione » corsa, a tutti i Corsi ovunque abitanti in Maremma.

Ai Corsi nuovamente immigrati si concede di rimanere in Maremma a patto che essi presentino mallevadoria e cauzione di 25 ducati d'oro, entro 15 giorni dalla data della legge e, colmo dell'impotenza insipiente e ingiusta, si ordina che se mai accadesse che alcun Corso non osservasse «le cose predette», i «loro parenti infine al terzo grado debbino procurare di ridurlo a buon vivere, prometter per lui e fargli la ricolta (la garanzia) per li danni che commettesse, o vero lo faccino partire dal contado et iurisdizione di Siena».

* * *

Con questa « legge » si finisce col ribadire le già pesantis-

sime catene alla pacifica popolazione corsa e si intriga sempre più la matassa.

Sradicare dalla terra maremmana chi da dieci mesi si è cercato un'occupazione e, forse, l'ha trovata proprio ora; mettere sotto pena tutte le comunità corse quando, magari, una sola era meritevole di pena; chiamare responsabile delle male azioni di un individuo tutta la parentela fino al terzo grado, oppure costringere tutti i parenti a mandar via con la forza un altro parente, forse più disgraziato che colpevole, più miserabile che cattivo sarebbe stato difficilissimo ad ottenersi anche ad una polizia forte ed energica ed era, naturalmente, impossibile ad una polizia scarsissima e poltrona che Siena, sol per svegliare, era costretta a minacciare della perdita dell'impiego!

Il malcontento deve essere scoppiato violento e generale se, appena quattro mesi dalla data di questa « legge », Siena, con « provisione » del 27 agosto 1490, ritorna sopra a tutta l'opera sua che da quindici anni esercitava contro i Corsi.

Essa distingue, ancora, tra Corsi buoni e Corsi cattivi ma si preoccupa che i buoni siano ben trattati e che i Corsi *benestanti* abbiano giusto motivo per l'avvenire di proseguire a far bene e a formarsi in Maremma una stabile proprietà.

* * *

Siena aveva naturalmente trovato l'ostacolo maggiore nella resistenza e nella protesta dei Corsi proprietari. Obbligati a pagare per tutti, essi non si davano più pena di risparmiare, di lavorare e comprare, quando era sempre imminente il rischio di dover perdere tutto per le malefatte di gente che il governo locale non riusciva mai ad agguantare.

Fatalmente, ne sarebbe derivato ozio, miserie e malavita maggiore.

Di fatti, i Corsi proprietari o fuggivano o cercavano di non pagare. In ogni caso, costituivano per Siena un ostacolo fortissimo per il raggiungimento del suo scopo, mentre essa non ne poteva fare a meno per due motivi: 1) perché essi soltanto potevano avere i denari necessari per l'impresa; 2) perché, in stato di rivolta contro il governo, essi sarebbero stati i complici muti, per essere i più interessati a intendersi piuttosto con i delinquenti.

Dinanzi a questi pericoli, Siena tenta di parare il colpo e concede ai Corsi proprietari un privilegio di importanza capitale in cambio della loro alleanza con uomini, denaro e zelo nello sterminare i Corsi nullatenenti e pericolosi.

Di fatti, Siena dispone che i Corsi abitanti in Maremma da venti anni e possidenti in beni stabili per 50 fiorini, oppure da 10 anni ma con 100 fiorini di proprietà o da qualsiasi tempo ma padroni per 200 fiorini acquistino il diritto di essere considerati e trattati nelle cose penali non più come forestieri ma come terrieri di Siena.

Per rendersi conto della grande concessione, basta confrontare il modo con cui era punito chi avesse ucciso un cittadino o un terriere di Siena con quello di chi avesse ucciso un forestiere.

Quando veniva ammazzato un cittadino di Siena, oppure alcuno del contado e giurisdizione di Siena, « di proponimento », dolosamente, l'uccisore era decapitato; i suoi beni, venduti in pubblico o disfatti, « fin dalle radici ».

Nel caso che il delitto fosse accaduto non « di proponimento » ma « in alcuna rissa o rampogna », il reo si doveva punire con la multa di tremila lire e, potendolo arrestare, lo si doveva mettere in prigione, fino a che non avesse pagato, così incatenato: quindici libbre (5 kili) di ferramenta alle braccia e dieci al collo.

Chi, invece, avesse ucciso o fatto uccidere un forestiere, era condannato ad una semplice multa di 1000 lire e, se non pagava, era posto al bando dal territorio di Siena fino a che non avesse pagato, se riusciva a fuggire; se invece si lasciava pigliare, doveva stare in prigione fino al pagamento della multa (v. Costituto del Comune di Siena, Lazzeri, 1903, voll. II, pagg. 326-27).

Dunque, per l'omicidio di un forestiere non tremila lire di multa, non ferri ai piedi, alle braccia, al collo, non confisca dei beni, non taglio del capo: una semplice multa di mille lire che sì poteva anche non pagare, cambiando domicilio.

In sostanza, l'uccisione di un forestiero si poteva considerare impunita. Ciascuno, dunque, bisognava che si facesse giustizia da sé; e specialmente in un ambiente corso così acceso di passione e così geloso della vita, chi saprebbe dire quanti vendicassero un torto ricevuto e poi si dessero alla macchia?

* * *

Siena, con la concessione citata, sembra che ottenga subito nel primo tempo che la popolazione corsa sia ben disposta. Con più fiducia può ripetere l'imposizione che i Corsi malfattori e quelli che non vogliono ben vivere siano « puniti, dissipati e cacciati » col concorso dei Corsi proprietari e degli altri terrieri, i quali, ad ogni richiesta del Bargello, dovevano esser pronti a prender l'armi.

Non si parla più di risarcimento dei danni compiuti da certi Corsi con la borsa degli altri Corsi, ma si vorrebbe che i denari, un tempo richiesti per risarcimento, si spendessero per sterminare i malfattori: per il bene generale dei sudditi e per il prestigio del Governo.

Dopo due anni di prova abbastanza incoraggiante, Siena modifica ancora le sue disposizioni nel senso che non richiede più armi ed uomini ma solo il favore dei Corsi proprietari e, in genere, di tutta la popolazione maremmana.

Siena capisce, ormai, che era necessaria una direzione unica e costante nell'impresa e che non poteva essere, per il prestigio stesso, che la sua.

Una polizia numerosa, specializzata, fedele e ben pagata non poteva prepararla e manovrarla se non lei. Bisognava vigilare che la popolazione corsa proprietaria non eludesse ma mantenesse le promesse di aiuto pecuniario per pagare i soldati e di non omertà con i delinquenti della macchia e della strada.

Ed ecco che il Governo di Siena istituisce, per questo, un forte Bargello: un Capo con 100 soldati, pagati con 200 ducati al mese (6 giugno 1492).

Con questa minima sufficiente garanzia armata; con l'appoggio della popolazione possidente Siena può dettare, con rinnovata efficacia di ordini ed energia di comando, la sua volontà che è ancora di persecuzione e di sterminio dei Corsi non possidenti, con questo duplice mezzo: costringere quelli che ci sono da tempo ad andarsene e far perdere la voglia a quelli che fossero tentati di venire a sbarcare in Maremma.

Siena vorrebbe puntare su una immigrazione di sola qualità.

Per questo, nella provvisione medesima del 6 giugno 1492, essa ordina che, a partire dal 1° luglio 1492, tutti i Corsi che non possedessero almeno per la valuta di 25 ducati d'oro e abitassero già o volessere venire ad abitare in Maremma paghino al Bargello dieci soldi a testa per ciascun mese.

Ordina, poi, che per l'avvenire, tutti i Corsi, grandi e piccoli, femmine e maschi, di qualunque grado e condizione che volessero venire ad abitare nella giurisdizione di Siena, paghino due ducati d'oro a testa, sotto pena di dieci ducati d'oro.

Ora, calcolando che ogni famiglia fosse composta in media di padre madre e tre figli, chi avrebbe dato a quei disperati che venivano in cerca di lavoro o di avventura, dieci ducati d'oro da pagarsi all'arrivo, sul tamburo battente?

I Corsi possidenti, invece, potevano anche esser esentati dalla tassa ed ottenere vistosi premi se avessero aiutata con vigore la giustizia nella ricerca di certi « maligni e facinorosi » Corsi.

Per esempio, si promettevano 100 fiorini e l'esenzione perpetua dalla tassa mensile dei dieci soldi a chi avesse consegnato vivo nelle mani della polizia uno dei sottonominati banditi, e 50 fiorini a chi ne avesse portato uno morto.

Sono 45 uomini messi al bando e alla caccia, molti dei quali hanno nomi che ci ricordano quelli dei demoni di Dante e ci fanno intravedere ora il muso, ora il colore dei capelli, la fama, la grossa corporatura, una particolare abilità, come: lo Zannone, Musino, Baldaccione, Adornicio, Occhione, Leofante, l'Amoroso, Ganone, Grigione, Colombone... Sono, alle volte, due fratelli, quattro fratelli, uno zio con tre nipoti, una parentela completa come quando dei lupi si trovava tutta la covata.

Infine, Siena lascia sperare che i denari ricavati da tutte le tasse imposte ai Corsi non proprietari e a quelli nuovi arrivati sarebbero stati impiegati per diminuire le gravezze delle Comunità...

* * *

Dunque, Siena vuole che i proprietari e i trafficanti di una certa consistenza siano sempre più liberi, rispettati e meglio trattati mentre i piccoli o i nullatenenti siano sempre più servi e maltrattati.

Col perseguitare la piccolissima proprietà e i non possidenti, i più deboli, i più tentati alla malavita Siena tenta di colpire profondamente il brigantaggio.

Ma, osservando il fenomeno della immigrazione umana in Maremma nel quadro della lotta antimalarica, affidata ad abbondanza di popolazione, Siena ne tronca e ne compromette il flusso: per quanto poteva valere la sua responsabilità...

D'altra parte, una certa popolazione corsa, immigrata in

Maremma sin dalla prima metà del '400, consolida nel diritto e nel fatto la propria conquista economica: anche se, veduta in lontana prospettiva, questa quattrocentesca trasfusione di sangue corso fu trasfusione praticata nelle vene di una terra malata e di una popolazione sempre più languente sino all'alba della settecentesca resurrezione.

Ildebrando Imberciadori Università di Cagliari